

N. 3385/11 R.G.N.R. .
N. 5094/11 R.G. G.I.P.



TRIBUNALE DI SANREMO
ufficio del giudice per le indagini preliminari
ORDINANZA DI ARCHIVIAZIONE
- artt. 409, 410 c.p.p. -

Il giudice dott. L. Russo,

sciogliendo la riserva assunta sull'opposizione alla richiesta di archiviazione formulata dal P.M. nel procedimento penale contro MARCIANO' Rosario in relazione al reato di cui all'art. 595 co. 3, 615 bis c.p.;

rilevato

- che Nigrelli Angelo ha proposto opposizione alla richiesta di archiviazione senza, tuttavia, indicare alcuna integrazione probatoria come, invece, richiesto dall'art. 410 co. 2 c.p.p.: egli, infatti, si è limitato a chiedere che venga formulata l'imputazione coatta;
- che, secondo il costante orientamento della Suprema Corte, *"L'opposizione alla richiesta di archiviazione può ritenersi idonea a legittimare l'intervento della persona offesa nel procedimento (e quindi ad instaurare il contraddittorio nel previsto rito camerale) in quanto contenga quegli elementi di concretezza e di specificità previsti tassativamente dall'art. 410, primo comma, cod. proc. pen., consistenti nell'indicazione dell'oggetto delle indagini suppletive e dei relativi elementi di prova che devono caratterizzarsi per la pertinenza, ossia l'inerenza rispetto alla notizia di reato, e per la rilevanza, ossia l'incidenza concreta sulle risultanze dell'attività compiuta nel corso delle indagini preliminari"* (Cass. sez. V n. 21939/10); *"Il giudizio sull'ammissibilità dell'opposizione della persona offesa alla richiesta di archiviazione deve riguardare soltanto la pertinenza e la specificità degli atti di indagine richiesti, non anche la possibile capacità dimostrativa dei mezzi di prova indicati"* (Cass. sez. IV n. 40509/10);
- che, all'evidenza, nel caso di specie nessun atto di indagine pertinente e specifico è stato richiesto dall'opponente: di talchè, l'opposizione in esame deve ritenersi inammissibile;
- che, vicepiù, come correttamente osservato dal PM nella propria richiesta di archiviazione, la notizia di reato appare del tutto infondata; in particolare:
 - la Suprema Corte ha precisato come le nuove forme di comunicazione via web (quali "newsletter", "blog", "newsgroup", "mailing list", "chat", messaggi istantanei, etc.) non possono - *sic et simpliciter* - essere inclusi nel concetto di stampa costituendo, piuttosto, nuovi mezzi di espressione del libero pensiero (si veda la chiarissima motivazione di Cass. sez. 3 n. 10535/08);
 - nel caso in esame, non si ravvisa alcun contenuto diffamatorio, ben rientrando i termini utilizzati nel "blog" nel libero diritto di critica;
 - in ogni caso, le accurate indagini effettuate non hanno, comunque, consentito di accertare chi abbia in effetti postato i messaggi oggetto della querela; inoltre - come indicato - non è configurabile la responsabilità dell'indagato per il sol fatto di essere il sito registrato a suo nome (non sussistendo alcuna forma di responsabilità equiparabile a quella del direttore della testata);
- che, dunque, sulla base di tali motivi deve dichiararsi l'inammissibilità dell'opposizione e disporsi l'archiviazione del presente procedimento;

P. Q. M.

dichiara inammissibile l'opposizione, ordina l'archiviazione del procedimento e dispone la restituzione degli atti al P.M.

Sanremo, 19.12.12

Il Giudice
(dott. L. Russo)

Debitato 19/12/12
L. G. JORDANO